

### **Indicizzazione 2015**

<b>Importo della pensione al dicembre 2014</b>	<b>Aumento provvisorio</b>	<b>Aumento definitivo</b>
Fino a 1.503 euro	+0,30% (100% Istat)	+0,20% (100% Istat)
Da 1.503 a 2.004 euro	+0,285% (95% Istat)	+0,190% (95% Istat)
Da 2.004 a 2.505 euro	+0,225% (75% Istat)	+0,015% (75% Istat)
Da 2.505 a 3.006 euro	+0,0150% (50% Istat)	+0,01% (50% Istat)
Oltre 3.006 euro	+0,135% (45% Istat)	+0,09% (45% Istat)

### **Rivalutazione delle pensioni per il 2017**

L'indice Istat dell'inflazione 2016 è risultato negativo e pertanto dall'1/1/2017 non è stata riconosciuta alcuna rivalutazione delle pensioni: quindi nessun aumento dell'assegno INPS. Inoltre, poiché l'indice di inflazione provvisorio per la rivalutazione delle pensioni nel 2015 era stabilito nello 0,3%, ma è stato definitivamente fissato dall'Istat nello 0,2%, dall'1/1/2016 le pensioni si sarebbero dovute ridurre di quanto corrisposto in più nel 2015, cioè lo 0,1%. Per evitare una rivalutazione negativa, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto che a gennaio fossero posti in pagamento gli importi "corretti" sulla base dell'inflazione definitiva 2014, ma senza alcuna trattenuta riferita al 2015. Il conguaglio si sarebbe dovuto effettuare nel 2017, cosa che non è avvenuta. Il termine del conguaglio (grazie al c.d. Legge Milleproroghe) è slittato al 2018.

### **Rivalutazione delle pensioni per il 2018**

Sulla base del decreto interministeriale MEF e MLPS del 20 novembre 2017 che recepisce il dato relativo al tasso di inflazione comunicato dall'Istat nei primi nove mesi del 2017, le pensioni dopo due anni di indicizzazione pari a zero **dall'1/1/2018 sono rivalutate in misura pari all'1,1%** per recuperare la perdita del potere d'acquisto registrata nel 2017.

Il meccanismo d'indicizzazione, penalizzante rispetto a quello ordinario previsto dalla L. 388 del 2000 (100% fino a tre volte il minimo; 90% sulla parte di pensione tra 3 e 5 volte il minimo e 75% sulla restante parte di pensione) è quello introdotto dalla L. 147/2013 a partire dall'1/1/2014 e prorogato dalla L. 208 del 2015 sino al 31/12/2018 che ha ridotto rispetto al passato l'indicizzazione al costo della vita per le pensioni di importo medio-alto. La rivalutazione ha continuato ad essere applicato per **fasce complessive** di importo e **non per scaglioni**, il che significa che una pensione di 3.050 euro è stata rivalutata interamente dello 0,495 e non per scaglioni, con notevole penalizzazione e dubbi costituzionali.

- Pensioni **fino a tre volte il trattamento minimo (TM)**: rivalutazione al 100% e aumento dell'**1,1%**
- Pensioni **fra tre e quattro volte il TM**: si rivalutano al 95%, quindi nel 2018 salgono dell'**1,045%**
- Pensioni **fra quattro e cinque volte il TM**: adeguamento al 75%, quindi aumento dello **0,825%**
- Pensioni **fra cinque e sei volte il TM**: indicizzazione al 50%, quindi aumento dello **0,55%**
- Pensioni **sopra sei volte il TM**: indicizzazione al 45%, quindi aumento dello **0,495%**

*Questi adeguamenti sarebbero poi stati conguagliati nel 2019, in base all'inflazione reale, che avrebbe determinato la conseguente variazione del calcolo della perequazione delle pensioni.*

### **Rivalutazione delle pensioni per il 2019**

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 16 novembre 2018, e pubblicato in GU il 26 novembre 2018, si è fissato all'1,10% il tasso di perequazione sulle pensioni sia per il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 che per l'anno 2019; infatti l'indice definitivo previsto per il 2018 non ha subito variazione rispetto a quello provvisorio dell'1,10% e quindi non vi è stato alcun conguaglio nel 2019, mentre la perequazione provvisoria per il 2019 ha

comportato l'aumento dell'1,10%.<sup>2</sup> Inoltre dal 2019, si sarebbe dovuti tornare alla originaria indicizzazione, meno penalizzante per gli assegni medio alti, previsto dalla L. 388/2000. Invece il Governo Conte, con la legge di bilancio per il 2019 (L. 45/2018), ha previsto per l'ennesima volta una rivalutazione delle pensioni penalizzante e simile a quella precedente del governo Renzi. Pertanto l'INPS che nel mese di dicembre 2018, come risulta dalla circolare 122/2018, aveva predisposto i mandati di pagamento delle pensioni per l'anno 2019, considerando una rivalutazione all'inflazione (definita in via provvisoria per il 2018 all'1,10%) sulla base della legge 388/2000 ha dovuto ricalcolare tutte le pensioni secondo il nuovo schema di indicizzazione che ovviamente ha prodotto un conguaglio nullo per le prime due classi di importo, positivo (di poco) per la terza, e negativo per tutte le altre. I pensionati penalizzati dal provvedimento Conte sono stati **poco più di 3 milioni** su 16 milioni in totale e sono stati proprio quelli che i contributi e le imposte, segnatamente l'Irpef, le hanno pagate a differenza degli oltre 8 milioni di pensionati totalmente o parzialmente assistiti dallo Stato e i 2 milioni che di imposte nella loro vita ne hanno pagate poco. Con la circolare n° 44 del 22 marzo 2019, l'INPS ha comunicato il nuovo importo messo in pagamento da aprile 2019, e che ha riguardato le prime tre mensilità del 2019. Pertanto, per il triennio 2019-2021, il meccanismo di rivalutazione è così strutturato:

- 100% dell'inflazione per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS\*;
- 97% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 3 e 4 volte il TM;
- 77% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il TM;
- 52% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 5 e 6 volte il TM;
- 47% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 6 e 8 volte il TM;
- 45% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 8 e 9 volte il TM;
- 40% dell'inflazione per le pensioni di importo oltre 9 volte il TM.

*\*Per il 2019, la misura del trattamento minimo è stata pari a 513,01 euro mensili; per il 2018 era pari a 507,42 euro.*

### **Rivalutazione delle pensioni per il 2020 e 2021**

La legge di bilancio per il 2020 (n.160/2019) è nuovamente intervenuta sul tema prevedendo sia per il 2020 stesso sia per il 2021 un accorpamento della rivalutazione al 100% dei trattamenti di importo fino a 4 volte il Trattamento Minimo (pari a 515,58 euro per il 2020, confermato per il 2021), lasciando inalterate le altre fasce di rivalutazione. Come già accaduto in passato, per il 2020 ed il 2021 la rivalutazione è applicata sull'importo complessivo della pensione e non sui diversi scaglioni, come previsto dalla legge 388/2000. Ciò vuol dire che in passato, un'ipotetica pensione di 4.000 euro lordi al mese sarebbe stata rivalutata al 100% dell'inflazione fino a 3 volte il minimo (circa 1.547 euro), al 90% da 3 a 5 volte il minimo (da 1.548 a 2.578 euro) ed al 75% sulla quota di pensione oltre 5 volte il minimo (da 2.579 fino a 4.000 euro).

Al contrario le ultime Leggi di Bilancio per il 2019, 2020 e 2021, hanno mantenuto l'impostazione già prevista per il 2018 e quindi applicano la rivalutazione in modo più penalizzante all'intero importo: tornando all'esempio, ciò significa che l'intero importo sarà rivalutato al 47% dell'inflazione, percentuale applicata nel caso di pensioni di importo compreso tra le 6 e le 8 volte il trattamento minimo.

---

<sup>2</sup> Con il DM Economia e Finanze del 15 novembre 2019 è stata confermata la perequazione delle pensioni per il 2019 all'1,1% come previsto dal precedente DM del 2018; per il 2020 la perequazione all'inflazione è stata calcolata inizialmente pari a 0,4% con decorrenza sulle prestazioni dall'1/1/2020, corretta poi allo 0,5% dall'Istat e riconfermata a tale valore dal DM del Ministro dell'Economia e delle Finanze a novembre 2020.

Dunque, ricapitolando, la rivalutazione delle pensioni per il 2020 e 2021 è pari:

- Al 100% dell'inflazione per le pensioni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo INPS;
- Al 77% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 4 e 5 volte il minimo;
- Al 52% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 5 e 6 volte il minimo;
- Al 47% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 6 e 8 volte il minimo;
- Al 45% dell'inflazione per le pensioni di importo compreso tra 8 e 9 volte il minimo;
- Al 40% dell'inflazione per le pensioni di importo oltre 9 volte il minimo.

### **Rivalutazione delle pensioni per il 2022**

La manovra di Bilancio per il 2022 è nuovamente intervenuta sul tema prevedendo per lo stesso anno 2022 un ripristino delle 3 fasce di reddito della Legge Finanziaria del Governo Prodi del 1996 e la rivalutazione per fasce e non per importo totale della pensione come previsto dalla legge del 2018.

**Tabella A.3 - La rivalutazione delle pensioni all'inflazione nel tempo dal 1996 al 2022**

Classe importo pensione/Anno	legge di base	1996 Prodi	1997-1998 Prodi - D'Alema	1999-2001 Amato	2002-2008 Berlusconi (01/06); Prodi (06/2,08)	2009-2010 Berlusconi (5,08/11,11)	2011	2012-2013 Monti (11,11/4,13) Letta (4,13/2,14)	2014 Letta	2015 Renzi (2,14/12,16)	2016	2017-2018 Gentiloni	2019 Conte	2020-2021 Conte Bis	2022 Draghi (5)
Riferimento normativo	legge n. 388/2000		L. 449/97 - 448/98	L. 449/97 - 448/98	L. 388/2000 che richiama L. 448/98	L. 247/2007 e DL. 81/2008	L. 388/2002	D.L. 201/2011	L. 147/2013	L. 147/2013 e L. 208/2015	D.L. 65/2015 in L. 109/2015	L. 147/2013 e L. 208/2015	L. 145/2018	L. 160/2019	L. 160/2019 (art.34 L.448/1998)
Fino a 2 volte il TM (1)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Da 2 a 3 volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
da 3 a 4 volte il TM	100%	100%	100%	100%	90%	100%	90%	0% (4) 40%	90%	8%	20%	95%	97%	100%	100%
da 4 a 5 volte il TM	90%	90%	90%	90%	90%	100%	90%	0% (4) 20%	75%	4%	10%	75%	77%	77%	90%
da 5 a 6 volte il TM	75%	75%	75% (2)	30%	75%	75%	75%	0% (4) 10%	50%	2%	5%	50%	52%	52%	75%
da 6 a 8 volte il TM	75%	75%	75% (2)	30%	75%	75%	75%	0%	17,84 fisso	0%	0%	45%	47%	47%	75%
da 8 a 9 volte il TM	75%	75%	75% (2)	0%	75% (3)	75%	75%	0%	17,84 fisso	0%	0%	45%	45%	45%	75%
Oltre 9 volte il TM	75%	75%	75% (2)	0%	75% (3)	75%	75%	0%	17,84 fisso	0%	0%	45%	40%	40%	75%
inflazione in %		3,90%	1997 1,70% 1998 2,00%	1999 1,70% 2000 2,50% 2001 2,80%		2010 1,5%	2,80%	2013 1,2%	0,20%	0,10%	-0,10%	2017 1,2% 2018 1,1%	2019 0,5%	2020 0,0% 2021 1,7%	

(1) Per TM si intende "Trattamento Minimo"; il trattamento al minimo è pari per l'anno 2020 e 2021 a 515,58 euro lordi per 13 mensilità e per il 2022 a 524,34 euro lordi per 13 mensilità.

(2) In base all'articolo 59 della legge 449/97, per motivi di finanza pubblica per il 1998, la rivalutazione per le pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata azzerata.

(3) In base all'art. 1, comma 19, Legge 247/2007 (legge Damiano), per il solo 2008, la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il TM, è stata azzerata

(4) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, con il cosiddetto decreto Poletti (L. 65/2015) a queste 3 classi d'importo è stata riconosciuta la rivalutazione del 40% tra 3 e 4 volte il minimo, 20% da 4 fino a 5 volte il TM e 10% tra 5 e 6 volte il TM; che viene maggiorata del 20% per il periodo 2014/2015 e del 50% dal 2016 in poi, oltre all'incremento perequativo del 2014 con legge n. 147, che verranno corrisposte dall'agosto 2015 in poi.

(5) In base all'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Bilancio di previsione per l'anno 2020), dove all'art.1, comma 478, si legge: "A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

(1) Per TM si intende "Trattamento Minimo"; il trattamento al minimo è pari per l'anno 2020 e 2021 a 515,58 euro lordi per 13 mensilità e per il 2022 a 524,34 euro lordi per 13 mensilità.

(2) In base all'articolo 59 della legge 449/97, per motivi di finanza pubblica per il 1998, la rivalutazione per le pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata azzerata.

(3) In base all'art. 1, comma 19, Legge 247/2007 (legge Damiano), per il solo 2008, la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il TM, è stata azzerata

(4) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, con il cosiddetto decreto Poletti (L. 65/2015) a queste 3 classi d'importo è stata riconosciuta la rivalutazione del 40% tra 3 e 4 volte il minimo, 20% da 4 fino a 5 volte il TM e 10% tra 5 e 6 volte il TM; che viene maggiorata del 20% per il periodo 2014/2015 e del 50% dal 2016 in poi, oltre all'incremento perequativo del 2014 con legge n. 147, che verranno corrisposte dall'agosto 2015 in poi.

(5) In base all'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Bilancio di previsione per l'anno 2020), dove all'art.1, comma 478, si legge: "A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo.

I ripetuti interventi di riduzione dell'indicizzazione delle pensioni all'inflazione hanno prodotto un serio danno per i pensionati in termini di **perdita di potere d'acquisto data dal progressivo aumento della** differenza tra le pensioni che si sarebbero ricevute se adeguate al 100% al corso dell'inflazione e quelle effettivamente erogate a seconda delle indicizzazioni effettuate dai vari governi. Quantificando la perdita, e considerando un arco temporale che va dal 2006 ad oggi, si può rilevare come una pensione di **8 volte il trattamento minimo** abbia subito una perdita di potere d'acquisto pari a circa un'intera annualità o, in percentuale, una svalutazione dell'11%. Considerando anche i dieci anni successivi, a valori attuali costanti, a causa della insufficiente indicizzazione precedente, perderebbe un'ulteriore annualità; perdite leggermente minori per pensioni inferiori a 8 volte il minimo e perdite superiori oltre tale livello. (si veda di seguito il commento alla sentenza della Corte costituzionale).

**Pensioni alte (cosiddette d'oro)**: contestualmente alla modifica all'indicizzazione, nel giugno 2019 è entrato in vigore anche il **"taglio" delle cosiddette pensioni d'oro**, cioè quelle superiori ai 100.000 euro lordi l'anno, come deciso in legge di bilancio. Si tratta di un taglio molto elevato (in pratica un aggravio fiscale) perché non c'è alcun ricalcolo delle pensioni sulla base dei contributi versati e per 5 anni, fatto che non ha precedenti. La **tabella A.4** evidenzia la riduzione della pensione calcolata sugli importi massimi di scaglione. In pratica, un pensionato che riceve una pensione annua lorda di 130.000 euro, sui 30.000 eccedenti il massimale dei 100.000 €, si troverà un taglio del 15% ossia 4.500 euro lordi. Con una pensione di 350.000 euro, dovrà contribuire per 67.000 euro, somma delle aliquote applicate sui tre scaglioni che compongono la sua pensione lorda; con una pensione pari a 700.000 € la riduzione sarà pari a 199.500 quindi la nuova pensione, per i prossimi 5 anni ammonterà a 500.500 €<sup>3</sup>.

La riduzione si applica alle sole pensioni dirette liquidate con il metodo di calcolo retributivo o misto e in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la cosiddetta "clausola di salvaguardia" (il che significa che, per effetto dell'applicazione della riduzione l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100 mila euro lordi su base annua). Sono poi esclusi, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti, le prestazioni di invalidità e le pensioni corrisposte a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche (legge 466/1980 e legge 206/2004). Come si può vedere dalla tabella, anche in questo caso i pensionati colpiti dai tagli sono molto pochi, ossia 35.642, pari allo 0,22% dei pensionati totali. Inoltre, il ricavo lordo per lo Stato, ottenuto in tabella moltiplicando le stime del numero di pensionati per la media delle classi di importo annuo lordo della pensione, è modesto soprattutto se si considera che si tratta, appunto, di pensioni lorde; al netto il ricavo per le finanze pubbliche si riduce a poco più di 120 milioni l'anno che con molta probabilità produrranno costi maggiori per lo Stato a seguito dei numerosi ricorsi<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Per un approfondimento sui temi sia dell'adeguamento delle pensioni all'inflazione sia sul ricalcolo delle pensioni alte, si rimanda all'indice degli studi reperibili sul sito [www.itinerari previdenziali.it](http://www.itinerari previdenziali.it) e agli articoli pubblicati sul blog di approfondimento **ilPunto** ([www.ilpuntopensionielavoro.it](http://www.ilpuntopensionielavoro.it)).

<sup>4</sup> Il taglio alle pensioni superiori ai 100 mila euro, si può considerare come un incremento tra il 15% e il 40% di imposte su pensioni peraltro già assoggettate a una tassazione superiore al 40%. Tale intervento è contestabile sia nel merito sia nel metodo (in particolare riguardo al conteggio della Gestione Separata ai fini del calcolo dell'ammontare della pensione, nonché alla sua durata quinquennale). Sulla questione di costituzionalità si è espressa in data 22 ottobre 2020

La Corte Costituzionale, il 22 ottobre 2020, ha esaminato la legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Sardegna e la Toscana, sulle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delle pensioni di elevato importo sia per quanto concerne la riduzione della rivalutazione all'inflazione per il triennio 2019-2021 delle pensioni superiori a 5 volte il minimo sia per la decurtazione percentuale per cinque anni delle pensioni superiori a 100.000 euro lordi annui, il cosiddetto contributo di solidarietà. In sostanza la Corte ritiene legittimo il “raffreddamento della perequazione”, (così lo chiama) in quanto ragionevole e proporzionato e pure legittimo il “contributo di solidarietà” anche se ne riduce la vigenza a 3 anni, fino a tutto il 2021, ritenendo eccessiva la durata quinquennale, rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato e riducendone, quindi, la validità sino al 31.12.2021.

**Tabella A.4 - Riduzione delle pensioni superiori ai 100 mila euro lordi**

Numero di pensionati*	Classe di importo annuo lordo della pensione	Valore massimo della quota eccedente per classi di reddito	Aliquote marginali di riduzione	Riduzione della pensione	Ricavo lordo per lo Stato sul valore medio
25.380	100.000 - 130.000	30.000	15%	4.500	57.105.000
8.833	130.001 - 200.000	70.000	25%	22.000	97.163.000
1.324	200.001 - 350.000	150.000	30%	67.000	44.354.000
82	350.001 - 500.000	150.000	35%	119.500	4.899.500
23	>500.000 (es. pensione da 700.000 €/anno L)	200.000	40%	199.500	2.294.250
<b>35.642</b>					<b>205.815.750</b>

*I tagli alle pensioni alte (\*valori stimati su dati casellario centrale dei pensionati; valori in euro).*

*Elaborazioni Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali*

Già il titolo del provvedimento Governativo “*misure di contenimento della spesa previdenziale*” a fronte di contestuali ampie misure di spesa introdotte con Quota 100 e la pensione di cittadinanza avrebbe dovuto mettere in guardia la suprema Corte: si fanno risparmi di spesa per forse 200 milioni e si aumenta la spesa pensionistica per oltre 50 miliardi. Invece nessun riferimento al senso della legge. Neppure una minima verifica che si poteva fare agevolmente con l'INPS, sui soggetti penalizzati. Ma alla Corte non è venuto neppure il minimo dubbio sulle modalità di calcolo: un autentico abuso in quanto non è stato fatto alcun ricalcolo matematico o attuariale ma solo un brutale incremento di tasse a carico di soli 35.600 vecchietti che dopo una vita di contributi e tasse si sono visti aumentare senza alcun calcolo la loro tassazione. Il fatto è grave dal punto di vista della certezza del diritto pensionistico (almeno quello già maturato) e potrebbe produrre ulteriori effetti negativi sulle contribuzioni i cui benefici pensionistici potrebbero essere eliminati ex post da qualsiasi governo.

---

la Corte costituzionale, che a differenza del passato quando ha sempre ritenuto questi provvedimenti non ripetibili e di durate limitate, questa volta li ha ritenuti legittimi, pur contestandone la durata.

La **tabella A.5** indica gli importi mensili del trattamento minimo e delle prestazioni assistenziali per gli anni dal 2014 al 2022.

**Tabella A.5 - Importi delle prestazioni sociali**

Prestazione	2014	2015	2016 - 17	2018	2019	2020	2021	2022
Trattamento minimo	500,88	502,39	501,89	507,42	513,01	515,58	515,58	<b>524,34</b>
Assegno sociale	447,17	448,52	447,62	453,00	457,99	460,28	460,28	<b>468,10</b>
Pensione sociale	368,52	369,63	368,89	373,33	377,44	379,33	379,33	<b>385,78</b>
Ex Milione al mese	637,32	638,83	637,82	643,86	648,05	651,51	651,51	<b>662,59</b>
Pensione Invalità civile	240	279,75	279,47	282,54	285,66	286,81	287,09	<b>291,97</b>
Indennità accompagnamento	504,07	508,55	508,83	514,14	519,71	520,29	522,10	<b>530,98</b>
14° mensilità (annuale) *					655,00	655,00	655,00	
Social card (annuale) **					480,00	480,00	480,00	<b>480,00</b>
Pensione di cittadinanza ***					492,18	530,75	546,75	<b>550,00</b>
I dati relativi al 2018 sono rivalutati ad una inflazione pari al 1,1% (DM 20/11/2017). I dati del 2019 sono rivalutati in base dell'inflazione 2018 indicata con Decreto MEF del 19 novembre 2018 e riconfermati con Decreto MEF del 15 novembre 2019.								
L'incremento delle prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stato definito applicando in via previsionale un'inflazione per il 2019 pari a 0,4% in base al Decreto MEF del 15 novembre 2019, poi aumentato al 0,5% in via definitiva dall'Istat, in attesa di e confermato da Decreto MEF in uscita a del 16 novembre 2020 (Circolare INPS 9/2020).								
L'incremento delle prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2021 è stato definito applicando un tasso di inflazione definitivo per il 2019 in misura pari a 0,5% ed ha fissato quello provvisorio, relativo ai primi 9 mesi del 2020, in misura pari allo 0,0%.								
L'incremento delle prestazioni a partire dal 1° gennaio 2022 è stato definito confermando un tasso di inflazione definitivo per il 2020 in misura pari a 0,0% ed ha fissato quello provvisorio, relativo ai primi 9 mesi del 2021, in misura pari all'1,7% (Decreto MEF del 17 novembre 2021 pubblicato sulla G.U. del 26 novembre 2021) salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.								
* L'importo dipende dal reddito e dagli anni di contribuzione; il valore indicato rappresenta il livello massimo invariato rispetto all'anno precedente.								
** Carta acquisti ordinaria da 80 euro a bimestre.								
*** L'importo dipende dal reddito, dal numero dei componenti del nucleo familiare e dal contratto di affitto o di mutuo sulla casa di abitazione; la media per il 2021 è di 546 euro al mese ma va da un minimo di 445 euro per i monocomponenti a un massimo di 698 euro per le famiglie con quattro componenti.								

### **Approfondimento 3: L'evoluzione delle aliquote contributive**

Dal 1960 in poi le aliquote contributive hanno subito una serie continua di incrementi (vedasi tabella 9.5); per quanto riguarda il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, con il decreto interministeriale del 21/2/1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23 della L. 335/1995 (Riforma Dini), ha elevato l'aliquota di finanziamento al **32%** (27,57 +4,43) con contestuale riduzione delle aliquote dovute per TBC (0,14%), indennità economiche di maternità (0,57%) e CUAUF (3,72%).

Per i datori di lavoro che all'1/1/1996 non sono riusciti a raggiungere l'aumento di 4,43 punti percentuali dell'aliquota FPLD, (per vari motivi), si è provveduto, mediante un incremento dello 0,50% biennale a decorrere dall'1/1/1997 fino all'1/1/2005, sino al raggiungimento del 32%, cui si aggiungeva lo 0,70% destinato prima alla ex GESCAL (finanziamento case popolari). La legge Finanziaria 2007 (art. 27 L. 30/1997) ha definitivamente elevato l'aliquota del FPLD al 33%. Numerosi provvedimenti successivi sono intervenuti sulle aliquote degli artigiani, commercianti e collaboratori. Come si può notare dalla **tabella 9.5** (in 3 sezioni), tutti i Governi succedutisi in **questi 70 anni** hanno optato, per tenere in equilibrio il sistema pensionistico, per l'aumento delle aliquote contributive; se questa opzione è stata corretta fino al 1987 per i dipendenti e fino al 2007 per i lavoratori autonomi, successivamente si è verificata penalizzante per il costo del lavoro che è stato appesantito a scapito della competitività del Paese, crollata quando sono finite con l'euro, le svalutazioni competitive. La Monti-Fornero ha ulteriormente peggiorato la situazione.

**Tabella A.6 - Serie storica delle aliquote contributive I.V.S e dei contributi capitari**

Anni	Serie storica delle aliquote contributive I.V.S. e dei contributi capitari						Serie storica retribuzioni/redditi - dati medi annui pro-capite - (euro)		
	F.P.L.D. (a)		Artigiani		Commercianti (b)		F.P.L.D. (d)	Artigiani (e)	Commercianti (e)
	Totale	di cui a carico del lavoratore	Contributo annuo fisso (euro)	Contributo annuo % (c)	Contributo annuo fisso (euro)	Contributo annuo % (c)			
1960	14,41%	4,75%	4,02						
1961	14,41%	4,75%	4,02						
1962	16,42%	5,42%	4,02						
1963	19,10%	6,32%	4,02						
1964	18,80%	6,17%	4,02						
1965	18,58%	5,95%	4,02						
1966	18,56%	5,95%	7,71		7,71				
1967	18,10%	6,30%	7,71		7,71				
1968	19,67%	6,55%	7,71		7,71				
1969	20,56%	6,85%	7,71		7,71				
1970	20,56%	6,85%	7,71		7,71				
1971	18,91%	6,30%	7,71		7,71				
1972	19,01%	6,30%	7,71		7,71				
1973	19,01%	6,30%	7,71		7,71				
1974	19,95%	6,30%	15,77		15,77				
1975	20,77%	6,72%	37,46		37,46				
1976	23,31%	7,15%	45,14		45,14				
1977	23,31%	7,15%	51,48		51,48				
1978	23,31%	7,15%	61,52		61,52				
1979	23,31%	7,15%	149,99		148,19				
1980	23,90%	7,15%	223,49		221,68				
1981	24,01%	7,15%	328,06		326,77				
1982	24,17%	7,15%	310,73	4,00%	308,92	4,20%	6.462	3.588	4.072
1983	24,51%	7,15%	392,48	4,00%	390,67	4,20%	7.535	3.974	4.499
1984	24,51%	7,15%	442,86	4,00%	441,05	4,20%	8.622	4.249	4.796
1985	24,51%	7,15%	487,86	4,00%	486,05	4,20%	9.548	4.792	5.297
1986	24,51%	7,15%	617,16	4,00%	615,35	4,20%	10.166	5.857	6.531
1987	24,51%	7,15%	648,21	4,00%	646,40	4,20%	11.044	6.267	6.785
1988	24,51%	7,15%	672,93	4,00%	673,54	4,20%	11.824	6.718	6.973
1989	25,92%	7,29%	701,75	4,00%	699,94	4,20%	12.630	7.346	7.350
1990	25,92%	7,29%		12,00%		12,00%	13.622	9.241	8.566
1991	26,09%	7,46%		12,75%		12,75%	14.947	10.196	10.020
1992	26,49%	7,86%		13,50%		13,50%	16.041	11.961	11.579
1993	26,97%	8,34%		14,29%		14,29%	16.706	12.840	12.482
1994	26,97%	8,34%		15,00%		15,00%	17.330	13.503	14.024
1995	27,16%	8,40%		15,00%		15,00%	18.007	14.290	14.242
1996	32,70%	8,89%		15,00%		15,09%	18.718	15.445	15.315
1997	32,70%	8,89%		15,00%		15,39%	19.185	15.547	15.146
1998	32,70%	8,89%		15,80%		16,19%	19.758	16.237	16.166
1999	32,70%	8,89%		16,00%		16,39%	20.323	17.122	17.551
2000	32,70%	8,89%		16,20%		16,59%	21.147	17.853	17.956
2001	32,70%	8,89%		16,40%		16,79%	21.760	17.509	16.218
2002	32,70%	8,89%		16,60%		16,99%	22.327	17.964	17.979
2003	32,70%	8,89%		16,80%		17,19%	22.910	18.191	18.048
2004	32,70%	8,89%		17,00%		17,39%	23.807	18.405	18.603
2005	32,70%	8,89%		17,20%		17,59%	24.536	18.804	19.251
2006	32,70%	8,89%		17,40%		17,79%	25.401	19.590	19.526
2007	33,00%	9,19%		19,50%		19,59%	26.221	20.766	20.190
2008	33,00%	9,19%		20,00%		20,09%	27.255	20.861	20.248
2009	33,00%	9,19%		20,00%		20,09%	28.040	20.895	20.558
2010	33,00%	9,19%		20,00%		20,09%	29.090	19.593	19.935
2011	33,00%			20,00%		20,09%			
2012	33,00%			21,30%		21,39%			
2013	33,00%			21,75%		21,84%			
2014	33,00%			22,20%		22,29%			
2015	33,00%			22,65%		22,84%			
2016	33,00%			23,10%		23,29%			
2017	33,00%			23,55%		23,74%			
2018	33,00%			24,00%		24,09%			
2019	33,00%			24,00%		24,09%			
2020	33,00%			24,00%		24,09%			

(a) Aliquote medie dell'anno calcolate tenendo conto delle mensilità aggiuntive. (b) La gestione commercianti è iniziata nel 1996.

(c) Per l'anno 1990 l'aliquota è quella in vigore dal 1° luglio. Per gli anni 19913, 1992 e 1993 si riportano le aliquote medie dell'anno.

(d) Fonte: Elaborazione su dati dell'industria in s.s. tratti da "Annuario di Contabilità Nazionale" per il periodo 1960/1969 e "Relazione Generale sulla situazione economica del Paese per il periodo 1970/1999. A decorrere dall'anno 2000 i dati sono il risultato di elaborazioni dirette su dati Istat-DataWarehouse relativi al settore industria s.s.

(e) I valori della serie storica dei redditi sono stimati sulla base dei dati di Rendiconto.

\* L'aliquota degli iscritti alla Gestione Commercianti contiene al suo interno una maggiorazione pari allo 0,09% (sino al 2018), destinata al cosiddetto fondo per la rottamazione negozi (art. 5, D.lgs. 207/1996) che interviene nei confronti dei soggetti che hanno cessato l'attività (e restituito la licenza), riconoscendo loro un indennizzo pari al minimo di pensione INPS per la durata massima di tre anni. \*\* Tra parentesi l'aliquota dovuta dai soggetti iscritti a una gestione previdenziale o titolari di pensione. I titolari di partita Iva beneficiano di un'aliquota ridotta al 25,72%, 27,57% dall'1/10/1995 al 31/12/1995.

**Lavoratori dipendenti:** per il 2020 l'aliquota destinata al Fondo pensioni rimane fissata nel 33% della retribuzione imponibile, di cui 23,81% a carico dell'azienda e 9,19% a carico del lavoratore (10,19% per la fascia di retribuzione mensile eccedente i 3.948,00 euro, pari a un importo annuo di 47.379,00 euro (circolare INPS n.6/2019 al punto 5 circa la decorrenza dell'aliquota aggiuntiva). Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 che si iscrivono a far data dal dall'1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Tale massimale, fissato in lire 132 milioni per l'anno 1996, viene rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (il limite relativo al 2020 è pari a 103.055,00 euro). Oltre tale limite di reddito non si versano i contributi e la prestazione pensionistica è quindi plafonata sul massimale contributivo.

**Artigiani e commercianti:** la Riforma Monti-Fornero ha previsto un aumento progressivo dell'aliquota contributiva nella misura dello 0,45%, a partire dal 2013, sino a raggiungere il 24,00% dal 2018. Ciò significa che nel 2020 agli artigiani iscritti alla Gestione prima del gennaio 1996 è applicata una aliquota contributiva del 24,00% sul reddito d'impresa fiscalmente imponibile fino a 47.379,00 euro e il 25,00% sulla quota di reddito compreso tra 47.379,00 e 78.965,00 euro, massimale imponibile per il 2020. I commercianti iscritti alla Gestione prima del gennaio 1996, la cui aliquota anche per il 2020 è maggiorata di uno 0,09%, destinato al fondo per la razionalizzazione della rete commerciale (per favorire la cosiddetta rottamazione negozi), hanno dovuto applicare il 24,09% sulla fascia di reddito sino a 47.379,00 euro e il 25,09% sulla quota compresa tra 47.379,00 e 78.965,00 euro. Viceversa, per i lavoratori artigiani e commercianti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo, non frazionabile in ragione mensile, è pari per il 2020 a 103.055,00 euro. Di conseguenza gli artigiani totalmente contributivi hanno applicato il 24,00% sul reddito d'impresa sino a 47.379,00 euro ed il 25,00% sulla quota di reddito compreso tra 47.379,00 e 103.055,00 euro (55.676,00 euro). Ugualmente gli iscritti alla Gestione Commercianti dopo il 31 dicembre 1996 hanno applicato il 24,09% sul reddito d'impresa sino a 47.379,00 euro ed il 25,09% sulla quota di reddito compreso tra 47.379,00 e 103.055,00 euro. Nel 2020 il minimale di reddito imponibile ai fini del calcolo è pari a 15.953,00 euro, per cui il contributo minimo (comprensivo della quota di maternità) dovuta dagli artigiani è di 3.836,16 euro; mentre quella dovuta dai commercianti è di 3.850,52 euro (vedi circolare INPS n.28/2020).

**Parasubordinati:** nel 2020 l'aliquota contributiva IVS dovuta dai Collaboratori e figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata resta fissata, come per il 2019, al 33,00%. Per i Professionisti autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva per il 2020 è pari al 25,00%. Rimane invece ferma al 24,00% quella dovuta dai Collaboratori e figure assimilate e dai Liberi professionisti che risultano già assicurati o titolari di pensione diretta. Per l'anno 2020 il massimale di reddito per gli iscritti alla Gestione separata è pari a 103.055,00 euro, mentre il minimale è pari a 15.953,00 euro (vedi circolare INPS n.3/2020).

**Tabella A.7 - Aliquote contributive e massimali**

Soggetti interessati	Carico contributivo 2017	Carico contributivo 2018	Carico contributivo 2019	Carico contributivo 2020	Carico contributivo 2021	Carico contributivo 2022
Lavoratori dipendenti privati (1)	9,19% sino a 46.123 euro	9,19% sino a 46.630 euro	9,19% sino a 47.143 euro	9,19% sino a 47.379 euro	9,19% sino a 47.379 euro	9,19% sino a 48.184 euro
	10,19% da 46.123 euro	10,19% da 46.630 euro	10,19% da 47.143 euro	10,19% da 47.379 euro	10,19% da 47.379 euro	10,19% da 48.184 euro
Lavoratori dipendenti pubblici (2):						
-Cassa Pensionistica Dipend. Stato-CTPS	8,80% sino a 46.123 euro	8,80% sino a 46.630 euro	8,80% sino a 47.143 euro	8,80% sino a 47.379 euro	8,80% sino a 47.379 euro	8,80% sino a 48.184 euro
	9,80% da 46.123 euro	9,80% da 46.630 euro	9,80% da 47.143 euro	9,80% da 47.379 euro	9,80% da 47.379 euro	9,80% da 48.184 euro
-Cassa Pens.Dip.Enti Locali-CPDEL	8,85% sino a 46.123 euro	8,85% sino a 46.630 euro	8,85% sino a 47.143 euro	8,85% sino a 47.397 euro	8,85% sino a 47.379 euro	8,85% sino a 48.184 euro
-Cassa Pens.Insegnanti-CPI	8,85% sino a 46.123 euro	8,85% sino a 46.630 euro	8,85% sino a 47.143 euro	8,85% sino a 47.397 euro	8,85% sino a 47.379 euro	8,85% sino a 48.184 euro
-Cassa Pens.Ufficiali Giudiziari-CPUG	9,85% da 46.123 euro	9,85% da 46.630 euro	9,85% da 47.143 euro	9,85% da 47.379 euro	9,85% da 47.379 euro	9,85% da 48.184 euro
-Cassa Pens. Sanitari-CPS	9,85% da 46.123 euro	9,85% da 46.630 euro	9,85% da 47.143 euro	9,85% da 47.379 euro	9,85% da 47.379 euro	9,85% da 48.184 euro
Artigiani (3)	24,17% sino a 46.123 euro	24,62% sino a 46.630 euro	24,62% sino a 47.143 euro	24,62% sino a 47.379 euro	24,62% sino a 47.379 euro	24,62% sino a 48.184 euro
	25,17% da 46.123 a 76.872 euro	25,62% da 46.630 a 77.717 euro	25,62% da 47.143 a 78.572 euro	25,62% da 47.379 a 78.965 euro	25,62% da 47.379 a 78.965 euro	25,62% da 48.184 a 80.307 euro
Commercianti (4)	24,26% sino a 46.123 euro	24,71% sino a 46.630 euro	24,71% sino a 47.143 euro	24,71% sino a 47.379 euro	24,71% sino a 47.379 euro	24,71% sino a 48.184 euro
	25,26% da 46.123 a 76.872 euro	25,71% da 46.630 a 77.717 euro	25,71% da 47.143 a 78.572 euro	25,71% da 47.379 a 78.965 euro	25,71% da 47.379 a 78.965 euro	25,71% da 48.184 a 80.307 euro
Parasubordinati (Collaboratori e figure assimilate) e Associati in partecipazione iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non assicurati obbligatoriamente ad altra Gestione né pensionati (9)	32,72% entro il massimale di 100.324 euro (5)	34,23% entro il massimale di 101.427 euro (6)	34,23% entro il massimale di 102.543 euro (6)	34,23% entro il massimale di 103.055 euro (6)	34,23% entro il massimale di 103.055 euro (6)	34,23% entro il massimale di 104.807 euro (6)
Professionisti (lavoratori autonomi) titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata, non assicurati obbligatoriamente ad altra Gestione né pensionati (9)	25,72% entro il massimale di 100.324 euro (7)	25,72% entro il massimale di 101.427 euro (7)	25,72% entro il massimale di 102.543 euro (7)	25,72% entro il massimale di 103.055 euro (7)	25,98% entro il massimale di 103.055 euro (8)	26,23% entro il massimale di 104.807 euro (8)
Parasubordinati (Collaboratori e figure assimilate) e Professionisti titolari di partita IVA già assicurati obbligatoriamente ad altra Gestione o pensionati (10)	24,00% entro il massimale di 100.324 euro (9)	24,00% entro il massimale di 101.427 euro (9)	24,00% entro il massimale di 102.543 euro (9)	24,00% entro il massimale di 103.055 euro (9)	24,00% entro il massimale di 103.055 euro (9)	24,00% entro il massimale di 104.807 euro (9)
<p>(1) Per i lavoratori dipendenti privati le aliquote indicate in tabella sono esclusivamente quelle lvs a carico del lavoratore; per le aliquote complessive, anche a carico del datore di lavoro e comprese quelle per le contribuzioni minori, si rimanda al capitolo 5. Per i redditi superiori alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile l'aliquota contributiva e di computo aumenta di un punto percentuale. I limiti di scagioni e massimali in tabella riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; viceversa, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2021, a € 103.055 e per il 2022 a € 104.807; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.</p> <p>(2) Per i lavoratori dipendenti pubblici le aliquote indicate in tabella sono esclusivamente quelle lvs a carico del lavoratore. I limiti di scagioni e massimali in tabella riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alle gestioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; viceversa, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2021, a € 103.055 e per il 2022 a € 104.807; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile. Le altre contribuzioni minori per gli iscritti alle gestioni pubbliche sono le seguenti: Il trattamento di Fine Servizio -TFS per i dipendenti pubblici consiste in un importo spettante al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro con lo Stato. Al personale assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 si applica invece la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto -TFR. I lavoratori con diritto al TFS che aderiscono alla previdenza complementare passano automaticamente al regime di TFR. Il conseguimento del TFS comporta l'obbligo del versamento di un contributo stabilito a) per i dipendenti statali nella misura del 9,60% della retribuzione considerata in ragione dell'80%; 7,10% a carico dell'ente e 2,50% a carico del dipendente; b) per i dipendenti degli Enti locali nella misura del 6,10% della retribuzione considerata in ragione dell'80%; 3,60% a carico dell'ente e 2,50% a carico del dipendente. Per il TFR invece il datore di lavoro accantona tutta la quota pari all'aliquota del 9,60% per dipendenti dello Stato e del 6,10% per i dipendenti iscritti alle altre gestioni, mentre al dipendente non è trattenuto nulla. Alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali - Gestione Credito il contributo obbligatorio a carico esclusivo del lavoratore è calcolato sulla base della retribuzione pensionabile, nei limiti del massimale contributivo; l'aliquota di versamento è pari allo 0,35%. All'Ente Nazionale Previdenza Dipendenti Enti Diritto Pubblico -ENPDEP, che gestisce l'Assicurazione Sociale Vita, sono iscritti obbligatoriamente gli Enti dotati di diritto pubblico a eccezione delle amministrazioni dello Stato, delle province, dei comuni e degli enti pubblici di assistenza e beneficenza oppure altri Enti pubblici in forma facoltativa o convenzionale. Il contributo, calcolato sull'80% della retribuzione degli iscritti è pari allo 0,12%, di cui 0,093% a carico del datore di lavoro e lo 0,027% a carico del lavoratore.</p> <p>(3) Le aliquote relative alla prima fascia di retribuzione sono composte per il 2017 dal 23,55% di aliquota contributiva e di computo della pensione, aumentata dal 2018 al 24,00%, cui si aggiunge lo 0,62% per maternità per effetto di quanto disposto dall'art.49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii. Per i redditi superiori alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile l'aliquota contributiva e di computo aumenta di un punto percentuale. Per i titolari ed i collaboratori minori di 21 anni l'aliquota del 2012, anno di revisione generalizzata delle aliquote, era più bassa di quella ordinaria ed aumenta annualmente dello 0,45% fino a raggiungere il 24,00%, allineandosi così a quella dei titolari e collaboratori di età maggiore. I limiti di scagioni e massimali in tabella riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; viceversa, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2021, a € 103.055 e per il 2022 a € 104.807; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile. Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli iscritti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.</p> <p>(4) Le aliquote relative alla prima fascia di retribuzione sono composte per il 2017 dal 23,55% di aliquota contributiva e di computo della pensione, aumentata dal 2018 al 24,00%, cui si aggiunge lo 0,62% per maternità per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii. e dallo 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, prorogato fino al 2018 e poi reso permanente dal 2019 dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Per i redditi superiori alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile l'aliquota contributiva e di computo aumenta di un punto percentuale. Per i titolari ed i collaboratori minori di 21 anni l'aliquota del 2012, anno di revisione generalizzata delle aliquote, era più bassa di quella ordinaria ed aumenta dello 0,45% fino a raggiungere il 24,00% allineandosi così a quella dei titolari e collaboratori di età maggiore. I limiti di scagioni e massimali in tabella riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; viceversa, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2021, a € 103.055 e per il 2022 a € 104.807; tale massimale non è frazionabile in ragione mensile. Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli iscritti con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.</p> <p>(5) Composta dal 32% di aliquota contributiva e di computo della pensione, dallo 0,50% per la tutela della maternità, assegnati al nucleo familiare e della malattia e dallo 0,22% di aliquota aggiuntiva allo 0,50% precedente ai sensi dell'art.7 del D.M. 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006.</p> <p>(6) Composta dal 33% di aliquota contributiva e di computo della pensione, dallo 0,50% per la tutela della maternità, assegnati al nucleo familiare e della malattia, dallo 0,22% di aliquota aggiuntiva allo 0,50% ai sensi dell'art.7 del D.M. 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006 e, infine, dallo 0,51% per contribuzione aggiuntiva Dis-Coll. Per i soggetti per i quali non è prevista la contribuzione Dis-Coll l'aliquota complessiva si riduce al 33,72%.</p> <p>(7) Composta dal 25% di aliquota contributiva e di computo e dallo 0,72% (pari alla somma dello 0,50%+0,22%) di cui alla precedente nota (6).</p> <p>(8) L'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, pari a 0,26% per l'anno 2021 e pari al 0,51% per gli anni 2022 e 2023. Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 386 dello stesso articolo 1 della legge n. 178/2020, che ha previsto l'erogazione da parte dell'Inps dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO). Quindi oltre all'aliquota contributiva del 25,00% per i v.s., all'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) e dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006, si aggiunge l'aliquota contributiva aggiuntiva per "ISCRO" pari allo 0,26%.</p> <p>(9) Aliquota contributiva e di computo della pensione ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 491 ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell'articolo 46-bis, comma 1, lett. g), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;</p> <p>(10) La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3) con obbligo del versamento per l'azienda committente. Invece per i professionisti l'onere è a carico degli stessi.</p>						
<p>Fonti per aggiornamento 2020: Per artigiani e commercianti: <a href="https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2028%20del%2017-02-2020.pdf">https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2028%20del%2017-02-2020.pdf</a>; Per parasubordinati etc...: <a href="https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?VirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2012%20del%2003-02-2020.htm">https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?VirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2012%20del%2003-02-2020.htm</a></p> <p>Fonti 2021: Per artigiani e commercianti: Circolare n.17 del 09/2/2021; Per parasubordinati etc...: Circolare n.12 del 5/2/2021; Per dipendenti pubblici: siti vari</p>						

#### **Approfondimento 4: Il calcolo contributivo e l'utilizzo dei coefficienti**

Il D.M del 22 giugno 2015 aveva rideterminato i coefficienti da utilizzare dal 2016 al 2018 per il calcolo della pensione con il metodo contributivo. Rispetto ai valori utilizzati nel triennio 2013-2015, i nuovi coefficienti fanno registrare una riduzione, che a seconda dell'età di accesso alla pensione, varia da un minimo dell'1,35 a un massimo del 2,50%. Successivamente con il D.M. 15 giugno 2018 sono stati rideterminati i coefficienti da utilizzare non più con cadenza triennale, come era avvenuto fin dal 2010, ma con cadenza biennale, ossia per gli anni 2019 - 2020. Rispetto al triennio 2016-2018, i nuovi coefficienti prevedono una riduzione, che in funzione dell'età di accesso alla pensione, varia da un minimo dell'1,08% a un massimo del 1,90%, e ben del 2,12% per l'età di entrata in pensione a 71 anni (si veda la **tabella 9.7**).

Il D.M. del 2018 è il primo che indica un coefficiente statisticamente calcolato in modo autonomo per un'età di pensionamento superiore a 70 anni, mentre nei precedenti trienni il coefficiente di trasformazione per l'età superiore a 70 anni era quello per l'età massima di 70. Il metodo di calcolo contributivo è il perno su cui ruota la Riforma Dini del 1995 in cui la pensione è strettamente collegata alla contribuzione versata nell'arco dell'intera vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni come avveniva con il sistema retributivo.

**Come funziona**<sup>5</sup>: Il metodo contributivo funziona grosso modo come un libretto di risparmio. Il lavoratore provvede, con il concorso dell'azienda, ad accantonare annualmente il 33% del proprio stipendio (i lavoratori autonomi il 24% del reddito). Il capitale versato produce una sorta di interesse composto, a un tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL (il Prodotto interno lordo) e all'inflazione. Si può dire, quindi, che più cresce l'Azienda Italia, maggiori saranno le rendite su cui si potrà contare. Alla data del pensionamento al montante contributivo, ossia la somma rivalutata dei versamenti effettuati, si applica un coefficiente di conversione che cresce con l'aumentare dell'età.

Il metodo contributivo si differenzia da quello retributivo anche su un altro punto fondamentale: l'esistenza di un tetto contributivo-pensionabile. In pratica, un limite oltre il quale non sono dovuti i contributi e la pensione viene calcolata fino al massimale contributivo-prestazionale.

Il massimale viene annualmente rivalutato sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo e il valore per l'anno 2020 è pari a **103.055 euro**. Questo significa, ad esempio, che la quota pensionistica di accantonamento annuo nel 2020 non può superare 33.839 euro per i dipendenti e i 24.733 euro per gli artigiani e commercianti, rispettivamente il 33% ed il 24% del tetto.

**I coefficienti**: i coefficienti originari indicati nella L. 335/1995 avrebbero dovuto essere rivisti e aggiornati seguendo l'andamento della cosiddetta speranza di vita (calcolata dall'Istat) ogni 10 anni. Per cui, la prima revisione sarebbe dovuta avvenire nel 2006. Ma non se ne fece nulla sino al 2010. Dal 1° gennaio di quell'anno, infatti, per effetto della Riforma Prodi-Damiano (art. 1, comma 14, L. 247/2007) sono scattati i nuovi valori, insieme con la previsione della loro rideterminazione con cadenza triennale sino al 2018 e biennale a partire dal 2019. Le pensioni sono proporzionate al totale dei contributi versati e all'età di pensionamento. Per avere pensioni più alte occorre restare al lavoro qualche anno in più, rispetto al passato, come previsto dalla normativa vigente proprio perché l'aspettativa di vita aumenta. Un esempio tipo (si veda la tabella che segue): per ottenere lo stesso coefficiente previsto nella originaria Legge Dini a 65 anni di età, nel triennio 2016-2018

---

<sup>5</sup> Ulteriori approfondimenti relativi al metodo di calcolo della pensione e alle altre regole del sistema pensionistico italiano (requisiti per l'accesso alla pensione, indicizzazione, etc.) descritte in questa Appendice sono disponibili sul portale d'informazione Pensioni&Lavoro: [www.pensionielavoro.it](http://www.pensionielavoro.it)

bisognava lavorare 4 anni in più, fino a 69 anni, ma occorre tenere presente che l'aspettativa di vita è aumentata di oltre 5 anni e quindi la pensione si prenderà per 5 anni in più; nel biennio 2019-2021, invece, lo stesso coefficiente si otterrà tra i 69 e i 70 anni, dovendo quindi lavorare circa 4-5 anni in più rispetto a quanto previsto dalla Legge Dini. I coefficienti per gli anni 2023/24 verranno comunicati nella primavera del 2022.

**Tabella A.8 - Sviluppo dei coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica**

Età alla decorrenza della pensione	1996-2009	2010-2012	% riduzione rispetto ai precedenti coefficienti	2013-2015	% riduzione rispetto ai precedenti coefficienti	2016-2018	% riduzione rispetto ai precedenti coefficienti	2019-2020 primo biennale	% riduzione rispetto ai precedenti coefficienti	2021-2022 secondo biennale	% riduzione rispetto ai precedenti coefficienti	% riduzione rispetto ai coefficienti 1996/2009
57	4,720	4,419	-6,38%	4,304	-2,60%	4,246	-1,35%	4,200	-1,08%	4,186	-0,33%	-11,31%
58	4,860	4,538	-6,63%	4,416	-2,69%	4,354	-1,41%	4,304	-1,15%	4,289	-0,35%	-11,75%
59	5,006	4,664	-6,83%	4,535	-2,77%	4,468	-1,48%	4,414	-1,21%	4,399	-0,34%	-12,13%
60	5,163	4,798	-7,07%	4,661	-2,86%	4,589	-1,55%	4,532	-1,24%	4,515	-0,38%	-12,55%
61	5,334	4,94	-7,39%	4,796	-2,91%	4,719	-1,61%	4,657	-1,31%	4,639	-0,39%	-13,03%
62	5,514	5,093	-7,64%	4,94	-3,00%	4,856	-1,70%	4,790	-1,36%	4,770	-0,42%	-13,49%
63	5,706	5,257	-7,87%	5,094	-3,10%	5,002	-1,81%	4,932	-1,40%	4,910	-0,45%	-13,95%
64	5,911	5,432	-8,10%	5,259	-3,18%	5,159	-1,90%	5,083	-1,47%	5,060	-0,45%	-14,40%
65	6,136	5,620	-8,41%	5,435	-3,29%	5,326	-2,01%	5,245	-1,52%	5,220	-0,48%	-14,93%
66	6,136	5,620		5,624		5,506	-2,01%	5,419	-1,58%	5,391	-0,52%	-12,14%
67	6,136	5,620		5,826		5,7	-2,17%	5,604	-1,68%	5,575	-0,52%	-9,14%
68	6,136	5,620		6,046		5,91	-2,25%	5,804	-1,79%	5,772	-0,55%	-5,93%
69	6,136	5,620		6,283		6,135	-2,36%	6,021	-1,86%	5,985	-0,60%	-2,46%
70	6,136	5,620		6,541		6,378	-2,50%	6,257	-1,90%	6,215	-0,67%	1,29%
71	6,136	5,620		6,541		6,378		6,513	2,12%	6,466	-0,72%	5,38%

I valori dei coefficienti sono espressi in %, esempio: supponendo che un lavoratore abbia maturato (attraverso il versamento dei contributi e la rivalutazione annuale del montante accumulato alla media quinquennale del Pil) un montante contributivo pari a 300.000 € (retribuzione media annua pari a 28.000 €, lavoratore dipendente) e decida di andare in pensione all'età di 64 anni nel 2019, per calcolare la rata di pensione lorda annua spettante basterà semplicemente moltiplicare l'importo del montante finale per il coefficiente in tabella relativo al 2019 e ai 64 anni di età anagrafica; pertanto: 300.000 € x 5,083% = 15.249 € lordi l'anno.

Se lo stesso lavoratore decidesse di andare in pensione a 67 anni, a parità di montante (in realtà se continuasse a lavorare anche in questi 3 anni avrebbe accumulato più montante), l'importo della pensione lorda annua sarebbe: 300.000 € x 5,604% = 16.812 €/anno.

## Approfondimento 5: Serie storica delle pensioni liquidate e vigenti

Nella **tabella A.9** è riportata la serie storica delle **pensioni liquidate** ogni anno dal 2003 al 2020 e il flusso delle pensioni liquidate nel terzo trimestre del 2021. Nella **Tabella A.10** sono evidenziate le pensioni vigenti all'1/1/2020 e all'1/1/2021.

**Tabella A.9 - Serie Storica 2023-2020 (anni di liquidazione) del numero delle pensioni previdenziali IVS liquidate e flussi di pensionamento dei primi tre trimestri del 2021**

Serie storica 2003-2020 (anni di liquidazione) del numero delle pensioni previdenziali IVS liquidate e flussi di pensionamento dei primi tre trimestri del 2021.														
Anno	Sesso	Vecchiaia e Prepensionamenti			Anzianità/Anticipate			Invalidità			Superstiti			COMPLESSO PENSIONI LIQUIDATE INPS IVS
		INPS Dipendenti Privati (1)	INPS Dipendenti Pubblici	Totale INPS Vecch./Prep.	INPS Dipendenti Privati (1)	INPS Dipendenti Pubblici	Totale INPS Anz./Antic.	INPS Dipendenti Privati (1)	INPS Dipendenti Pubblici	Totale INPS Invalidità	INPS Dipendenti Privati (1)	INPS Dipendenti Pubblici	Totale INPS Superstiti	
2003	Maschi	89.805	n.d.	89.805	164.867	n.d.	164.867	35.756	n.d.	35.756	37.051	n.d.	37.051	327.47
	Femmine	126.925	n.d.	126.925	42.064	n.d.	42.064	15.440	n.d.	15.440	164.714	n.d.	164.714	349.14
	<b>Totale</b>	<b>216.730</b>	<b>n.d.</b>	<b>216.730</b>	<b>206.931</b>	<b>n.d.</b>	<b>206.931</b>	<b>51.196</b>	<b>n.d.</b>	<b>51.196</b>	<b>201.765</b>	<b>n.d.</b>	<b>201.765</b>	<b>676.62</b>
2004	Maschi	91.567	n.d.	91.567	173.515	n.d.	173.515	34.665	n.d.	34.665	35.609	n.d.	35.609	335.35
	Femmine	125.852	n.d.	125.852	47.541	n.d.	47.541	14.635	n.d.	14.635	157.359	n.d.	157.359	345.38
	<b>Totale</b>	<b>217.419</b>	<b>n.d.</b>	<b>217.419</b>	<b>221.056</b>	<b>n.d.</b>	<b>221.056</b>	<b>49.300</b>	<b>n.d.</b>	<b>49.300</b>	<b>192.968</b>	<b>n.d.</b>	<b>192.968</b>	<b>680.74</b>
2005	Maschi	112.800	n.d.	112.800	131.969	n.d.	131.969	40.642	n.d.	40.642	38.391	n.d.	38.391	323.80
	Femmine	133.258	n.d.	133.258	32.913	n.d.	32.913	17.517	n.d.	17.517	172.807	n.d.	172.807	356.49
	<b>Totale</b>	<b>246.058</b>	<b>n.d.</b>	<b>246.058</b>	<b>164.882</b>	<b>n.d.</b>	<b>164.882</b>	<b>58.159</b>	<b>n.d.</b>	<b>58.159</b>	<b>211.198</b>	<b>n.d.</b>	<b>211.198</b>	<b>680.29</b>
2006	Maschi	109.710	n.d.	109.710	164.518	n.d.	164.518	37.440	n.d.	37.440	35.849	n.d.	35.849	347.51
	Femmine	144.289	n.d.	144.289	49.415	n.d.	49.415	16.614	n.d.	16.614	158.237	n.d.	158.237	368.55
	<b>Totale</b>	<b>253.999</b>	<b>n.d.</b>	<b>253.999</b>	<b>213.933</b>	<b>n.d.</b>	<b>213.933</b>	<b>54.054</b>	<b>n.d.</b>	<b>54.054</b>	<b>194.086</b>	<b>n.d.</b>	<b>194.086</b>	<b>716.07</b>
2007	Maschi	98.422	n.d.	98.422	138.051	n.d.	138.051	37.907	n.d.	37.907	35.535	n.d.	35.535	309.91
	Femmine	141.693	n.d.	141.693	36.300	n.d.	36.300	17.179	n.d.	17.179	154.656	n.d.	154.656	349.82
	<b>Totale</b>	<b>240.115</b>	<b>n.d.</b>	<b>240.115</b>	<b>174.351</b>	<b>n.d.</b>	<b>174.351</b>	<b>55.086</b>	<b>n.d.</b>	<b>55.086</b>	<b>190.191</b>	<b>n.d.</b>	<b>190.191</b>	<b>659.74</b>
2008	Maschi	69.551	n.d.	69.551	167.764	n.d.	167.764	38.862	n.d.	38.862	36.980	n.d.	36.980	313.15
	Femmine	90.905	n.d.	90.905	45.510	n.d.	45.510	17.487	n.d.	17.487	160.810	n.d.	160.810	314.71
	<b>Totale</b>	<b>160.456</b>	<b>n.d.</b>	<b>160.456</b>	<b>213.274</b>	<b>n.d.</b>	<b>213.274</b>	<b>56.349</b>	<b>n.d.</b>	<b>56.349</b>	<b>197.790</b>	<b>n.d.</b>	<b>197.790</b>	<b>627.86</b>
2009	Maschi	76.723	10.627	87.350	88.094	29.764	117.858	36.597	4.316	40.913	37.775	6.157	43.932	290.05
	Femmine	131.960	14.519	146.479	20.527	31.790	52.317	16.611	3.044	19.655	162.695	26.682	189.377	407.82
	<b>Totale</b>	<b>208.683</b>	<b>25.146</b>	<b>233.829</b>	<b>108.621</b>	<b>61.554</b>	<b>170.175</b>	<b>53.208</b>	<b>7.360</b>	<b>60.568</b>	<b>200.470</b>	<b>32.839</b>	<b>233.309</b>	<b>697.88</b>
2010	Maschi	75.554	10.027	85.581	134.287	39.130	173.417	36.577	5.297	41.874	36.702	6.675	43.377	344.24
	Femmine	122.771	13.184	135.955	39.299	27.432	66.731	16.558	3.586	20.144	157.894	27.872	185.766	408.59
	<b>Totale</b>	<b>198.325</b>	<b>23.211</b>	<b>221.536</b>	<b>173.586</b>	<b>66.562</b>	<b>240.148</b>	<b>53.135</b>	<b>8.883</b>	<b>62.018</b>	<b>194.596</b>	<b>34.547</b>	<b>229.143</b>	<b>752.84</b>
2011	Maschi	59.729	5.902	65.631	116.879	38.696	155.575	34.115	4.814	38.929	36.876	7.017	43.893	304.02
	Femmine	87.271	14.799	102.070	32.480	31.699	64.179	14.981	3.416	18.397	160.144	27.930	188.074	372.72
	<b>Totale</b>	<b>147.000</b>	<b>20.701</b>	<b>167.701</b>	<b>149.359</b>	<b>70.395</b>	<b>219.754</b>	<b>49.096</b>	<b>8.230</b>	<b>57.326</b>	<b>197.020</b>	<b>34.947</b>	<b>231.967</b>	<b>676.74</b>
2012	Maschi	58.185	5.705	63.890	87.831	37.784	125.615	34.525	5.527	40.052	37.582	7.465	45.047	274.60
	Femmine	78.654	15.181	93.835	27.372	24.337	51.709	15.637	3.582	19.219	164.580	29.897	194.477	359.24
	<b>Totale</b>	<b>136.839</b>	<b>20.886</b>	<b>157.725</b>	<b>115.203</b>	<b>62.121</b>	<b>177.324</b>	<b>50.162</b>	<b>9.109</b>	<b>59.271</b>	<b>202.162</b>	<b>37.362</b>	<b>239.524</b>	<b>633.84</b>
2013	Maschi	77.864	4.390	82.254	78.211	19.807	98.018	37.821	4.806	42.627	38.181	7.233	45.414	268.31
	Femmine	62.509	7.397	69.906	34.200	13.987	48.187	16.513	3.052	19.565	167.334	26.495	193.829	331.48
	<b>Totale</b>	<b>140.373</b>	<b>11.787</b>	<b>152.160</b>	<b>112.411</b>	<b>33.794</b>	<b>146.205</b>	<b>54.334</b>	<b>7.858</b>	<b>62.192</b>	<b>205.515</b>	<b>33.728</b>	<b>239.243</b>	<b>599.80</b>
2014	Maschi	66.978	5.576	72.554	44.083	16.903	60.986	38.548	4.512	43.060	37.187	8.083	45.270	241.87
	Femmine	32.356	7.970	40.326	43.333	24.353	67.686	17.329	2.946	20.275	163.204	28.438	191.642	319.92
	<b>Totale</b>	<b>119.334</b>	<b>13.546</b>	<b>132.880</b>	<b>87.416</b>	<b>41.256</b>	<b>128.672</b>	<b>55.877</b>	<b>7.458</b>	<b>63.335</b>	<b>200.391</b>	<b>36.521</b>	<b>236.912</b>	<b>561.79</b>
2015	Maschi	90.335	6.555	96.890	99.601	26.170	125.771	38.490	4.371	42.861	38.603	7.695	46.298	311.82
	Femmine	36.335	7.232	43.567	58.785	37.738	96.523	17.393	2.944	20.337	167.998	27.073	195.071	355.49
	<b>Totale</b>	<b>126.670</b>	<b>13.787</b>	<b>140.457</b>	<b>158.386</b>	<b>63.908</b>	<b>222.294</b>	<b>55.883</b>	<b>7.315</b>	<b>63.198</b>	<b>206.601</b>	<b>34.768</b>	<b>241.369</b>	<b>667.31</b>
2016	Maschi	73.355	5.968	79.323	85.421	27.154	112.575	38.794	4.703	43.497	36.741	8.465	45.206	280.60
	Femmine	32.710	2.918	35.628	42.137	34.351	76.488	18.500	2.697	21.197	160.773	28.577	189.350	322.66
	<b>Totale</b>	<b>106.065</b>	<b>8.886</b>	<b>114.951</b>	<b>127.558</b>	<b>61.505</b>	<b>189.063</b>	<b>57.294</b>	<b>7.400</b>	<b>64.694</b>	<b>197.514</b>	<b>37.042</b>	<b>234.556</b>	<b>603.26</b>
2017	Maschi	96.052	9.421	105.473	114.919	28.115	143.034	37.859	4.824	42.683	38.653	8.848	47.501	338.69
	Femmine	40.312	5.212	45.524	45.223	36.135	81.358	18.555	2.720	21.275	167.485	29.189	196.674	344.83
	<b>Totale</b>	<b>136.364</b>	<b>14.633</b>	<b>150.997</b>	<b>160.142</b>	<b>64.250</b>	<b>224.392</b>	<b>56.414</b>	<b>7.544</b>	<b>63.958</b>	<b>206.138</b>	<b>38.037</b>	<b>244.175</b>	<b>683.52</b>
2018	Maschi	106.757	13.660	120.417	122.342	31.477	153.819	37.917	4.442	42.359	38.039	9.202	47.241	363.83
	Femmine	32.972	17.217	50.189	45.376	41.470	86.846	18.970	2.791	21.761	164.987	29.646	194.633	353.42
	<b>Totale</b>	<b>139.729</b>	<b>30.877</b>	<b>170.606</b>	<b>167.718</b>	<b>72.947</b>	<b>240.665</b>	<b>56.887</b>	<b>7.233</b>	<b>64.120</b>	<b>203.026</b>	<b>38.848</b>	<b>241.874</b>	<b>717.26</b>
2019	Maschi	80.330	11.546	91.876	176.503	45.355	221.858	37.841	4.345	42.186	38.130	9.499	47.629	403.54
	Femmine	40.436	11.970	52.406	62.106	49.988	112.094	20.085	2.694	22.779	167.596	29.930	197.526	384.80
	<b>Totale</b>	<b>120.766</b>	<b>23.516</b>	<b>144.282</b>	<b>238.609</b>	<b>95.343</b>	<b>333.952</b>	<b>57.926</b>	<b>7.039</b>	<b>64.965</b>	<b>205.726</b>	<b>39.429</b>	<b>245.155</b>	<b>788.35</b>
2020	Maschi	111.995	16.046	128.041	163.087	41.417	204.504	31.785	2.912	34.697	39.150	9.870	49.020	416.26
	Femmine	85.323	17.382	102.705	71.691	57.036	128.727	17.429	1.875	19.304	181.478	32.692	214.170	464.90
	<b>Totale</b>	<b>197.318</b>	<b>33.428</b>	<b>230.746</b>	<b>234.778</b>	<b>98.453</b>	<b>333.231</b>	<b>49.214</b>	<b>4.787</b>	<b>54.001</b>	<b>220.628</b>	<b>42.562</b>	<b>263.190</b>	<b>881.16</b>
2021 3° trim. (2)	Maschi	92.836	14.605	107.441	136.910	39.430	176.340	26.159	2.576	28.735	37.678	8.688	46.366	358.88
	Femmine	77.789	16.558	94.347	60.846	54.826	115.672	14.464	1.531	15.995	175.821	1.220	177.041	403.05
	<b>Totale</b>	<b>170.625</b>	<b>31.163</b>	<b>201.788</b>	<b>197.756</b>	<b>94.256</b>	<b>292.012</b>	<b>40.623</b>	<b>4.107</b>	<b>44.730</b>	<b>213.499</b>	<b>9.908</b>	<b>223.407</b>	<b>761.93</b>

(1) Le pensioni liquidate nelle Gestioni Sport e Spettacolo dell'ex Enpals dall'anno 2019 sono ricomprese all'interno dei dati INPS - Dipendenti privati.

(2) Rilevazione al 28 ottobre 2021 dei flussi di pensionamento IVS nei primi tre trimestri 2021, che riguardano solo le principali gestioni INPS (FPLD, Autonomi e Parasubordinati). Sono escluse le Gestioni minori e le Gestioni sostitutive, tra cui la Gestione dipendenti pubblici - GDP e l'ex Enpals, nonché le pensioni assistenziali - Dati provvisori.

Fonte: Inps - Osservatori pensioni Inps liquidate e Monitoraggio flussi di pensionamento 3° trim. 2021.

- (1) Le pensioni liquidate nelle Gestioni Sport e Spettacolo dell'ex Enpals dall'anno 2019 sono ricomprese all'interno dei dati INPS - Dipendenti privati
- (2) Rilevazione al 28 ottobre 2021 dei flussi di pensionamento IVS nei primi tre trimestri 2021, che riguardano solo le principali gestioni INPS (FPLD, Autonomi e Parasubordinati). Sono escluse le Gestioni minori e le Gestioni sostitutive, tra cui la Gestione dipendenti pubblici - GDP e l'ex Enpals, nonché le pensioni assistenziali - Dati provvisori.
- (3) Fonte: INPS - Osservatori pensioni INPS liquidate e Monitoraggio flussi di pensionamento 3° trim. 2021.

**Tabella A.10 - Pensioni Vigenti all'1.1.2021**

Pensioni Vigenti all'1.1.2021				Per memoria Totale Pensioni Vigenti all'1.1.2020
	Gestioni INPS Dipendenti Privati (*)	Gestioni INPS Dipendenti Pubblici - GDP	Totale Gestioni INPS	
<b>Vecchiaia</b>				<b>Vecchiaia</b>
Maschi	1.641.983	193.909	1.835.892	1.835.892
Femmine	2.825.783	235.841	3.061.624	3.061.624
<b>Totale</b>	<b>4.467.766</b>	<b>429.750</b>	<b>4.897.516</b>	<b>4.942.703</b>
<b>Anzianità / Anticipate</b>				<b>Anzianità/Anticip.</b>
Maschi	3.547.581	813.761	4.361.342	4.300.713
Femmine	1.120.532	944.087	2.064.619	1.980.504
<b>Totale</b>	<b>4.668.113</b>	<b>1.757.848</b>	<b>6.425.961</b>	<b>6.281.217</b>
<b>Invalidità</b>				<b>Invalidità</b>
Maschi	451.621	125.312	576.933	600.219
Femmine	374.527	86.460	460.987	493.923
<b>Totale</b>	<b>826.148</b>	<b>211.772</b>	<b>1.037.920</b>	<b>1.094.142</b>
<b>Superstiti</b>				<b>Superstiti</b>
Maschi	447.679	101.969	549.648	550.318
Femmine	3.196.566	528.112	3.724.678	3.760.450
<b>Totale</b>	<b>3.644.245</b>	<b>630.081</b>	<b>4.274.326</b>	<b>4.310.768</b>
<b>Prepensionamenti</b>				<b>Prepensionamenti</b>
Maschi	154.825	-	154.825	165.222
Femmine	55.874	-	55.874	58.958
<b>Totale</b>	<b>210.699</b>	<b>-</b>	<b>210.699</b>	<b>224.180</b>
<b>Assistenziali</b>				<b>Assistenziali</b>
Maschi	1.608.066	-	1.608.066	1.617.409
Femmine	2.374.612	-	2.374.612	2.413.029
<b>Totale</b>	<b>3.982.678</b>	<b>-</b>	<b>3.982.678</b>	<b>4.030.438</b>
<b>Totale</b>				<b>Totale</b>
<b>Maschi</b>	<b>7.851.755</b>	<b>1.234.951</b>	<b>9.086.706</b>	<b>9.070.474</b>
<b>Femmine</b>	<b>9.947.894</b>	<b>1.794.500</b>	<b>11.742.394</b>	<b>11.812.974</b>
<b>Totale</b>	<b>17.799.649</b>	<b>3.029.451</b>	<b>20.829.100</b>	<b>20.883.448</b>

(\*) Dal 1.1.2020 l'Osservatorio Pensioni INPS comprende anche la Gestione Spettacolo e Sport, precedentemente inserita in un osservatorio dedicato. Fonte: INPS - Osservatori statistici delle pensioni 1.1.2021

**Tabella A.11 - Elenco salvaguardie**

Descrizione Salvaguardie e norme di riferimento	Totale Accolte	Totale numero esodati previsto	Onere certificato
I Salvaguardia			
Domande di certificazione legge 135/2012	64.364	66.000	5.107,00
II Salvaguardia			
Domande di certificazione legge 135/2012	19.741	35.000	1.840,30
III Salvaguardia			
Domande di certificazione legge 228/2012	7.186	16.130	312,7
IV Salvaguardia			
Domande di certificazione legge 124/2013	3.427	5.000	214,7
V Salvaguardia			
Domande di certificazione legge 147/2013	3.527	17.000	192,9
VI Salvaguardia			
Domande di certificazione legge 147/2014	16.500	32.100	784,2
VII Salvaguardia			
Domande di certificazione legge 208/2015	13.071	26.300	1.006,00
VIII Salvaguardia			
Domande di certificazione legge 232/2016	13.074	30.700	912,9
IX Salvaguardia (*)	1.187	2.400	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>142.077</b>	<b>230.630</b>	<b>10.010,70</b>

(\*) La nona salvaguardia è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) per circa 2.400 esodati per raggiungere i requisiti per la pensione. A ottobre 2021 sono pervenute 2.915 domande, di cui accolte 1.187, respinte 1.575, giacenti 153. Lo stanziamento previsto è di circa 35 milioni di euro per il 2021 e poco meno per il 2022, con ulteriori 27 milioni per il 2023 e 20 fino al 2026.

## **Appendice 2: La definizione di spesa pensionistica in questo rapporto e le altre definizioni**

Esistono diverse definizioni di *spesa pensionistica* prodotte da una pluralità di istituzioni. Ciascuna di esse risponde a specifiche finalità conoscitive oltre ad essere condizionata, in alcuni casi, dalla disponibilità dei dati oggetto di rilevazione. Di seguito si intende presentare un elenco delle definizioni correntemente in uso chiarendo quali sono gli elementi di differenziazione **dei diversi aggregati di spesa**.

### **A) Istat Statistica<sup>6</sup>**

#### **Prestazioni incluse nell'aggregato**

**Pensioni IVS**: le prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia e superstiti corrisposte in conseguenza dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva (pensioni dirette di invalidità, vecchiaia e anzianità). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette).

**Pensioni indennitarie**: rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali e pensioni di guerra comprensive degli assegni di Medaglia d'oro. La caratteristica di queste pensioni è di indennizzare la persona per una menomazione, secondo il livello della stessa, o per morte (in tal caso la prestazione è erogata ai suoi superstiti) conseguente ad un fatto accaduto nello svolgimento di una attività lavorativa. Il diritto e l'entità della prestazione non è correlata agli anni di versamento contributivo, bensì è funzione del danno subito e della retribuzione percepita.

**Pensioni assistenziali**: prestazioni costituite da *pensioni di guerra, ai non vedenti civili, ai non udenti civili e agli invalidi civili e dalle pensioni o assegni sociali ai cittadini ultrasessantacinquenni, sprovvisti di reddito o con reddito insufficiente*. La caratteristica principale di queste pensioni è di garantire un reddito minimo a persone incapaci di procurarselo a causa di menomazioni congenite o sopravvenute o semplicemente per età avanzata. Si tratta, in ogni caso, di pensioni non collegate ad alcun sistema di contribuzione. Sono incluse, nell'aggregato, anche le indennità di accompagnamento (che peraltro non sono pensioni) corrisposte come sostegno per l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana propri dell'età.

**Pensioni di benemerenzza**: assegni vitalizi ad ex combattenti insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto e assegni di Medaglia e Croce al valor militare. Si tratta, in ogni caso, di pensioni non collegate ad alcun sistema di contribuzione.

**Pensioni erogate da Istituzioni private**: non sono incluse le prestazioni erogate in capitale, poiché trattasi di prestazioni che non rientrano nella definizione di "pensione"<sup>7</sup>.

**Valori rilevati**: Vengono rilevati il numero di pensioni in essere al 31 dicembre di ogni anno e il valore di spesa espresso come somma degli importi di pensione rilevati a dicembre dell'anno moltiplicati per il numero di mensilità per cui avviene l'erogazione della prestazione (c.d. "spesa a fine anno"). L'importo mensile al 31 dicembre include: l'importo base, l'incremento collegato alla variazione dell'indice del costo della vita e alla dinamica delle retribuzioni, la quota parte per i carichi di famiglia ed eventuali altri assegni e arretrati.

---

<sup>6</sup> I dati analizzati provengono dall'archivio amministrativo dell'INPS – Casellario centrale dei pensionati – nel quale sono raccolti i dati sulle prestazioni pensionistiche erogate da tutti gli enti previdenziali italiani, sia pubblici sia privati. Con le elaborazioni effettuate dall'Istat a partire dall'anno 2004 viene rappresentata una disaggregazione per tipo di istituzione differente da quella pubblicata relativamente agli anni precedenti, poiché i dati sono stati elaborati secondo una diversa classificazione che risponde maggiormente ai criteri dettati dal SEC.

<sup>7</sup> Prestazione periodica e continuativa in denaro erogata individualmente da Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici e privati.

**B) Aggregato “Pensioni e rendite” indicato nell’ambito dell’analisi dei Conti di Protezione sociale per tipologia di prestazione<sup>8</sup>**

**Prestazioni incluse nell’aggregato**

*La voce “pensioni e rendite”* comprende le pensioni IVS, al netto delle prestazioni in capitale, e le rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA, c.d. tabellari per il personale di leva militare, ecc.). Ingloba, tra le prestazioni IVS, le pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, e le pensioni erogate dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni (in particolare Regione Sicilia) ai propri ex-dipendenti. Non contiene le pensioni di guerra, le pensioni assistenziali (pensioni e assegni sociali e pensioni e assegni a invalidi civili) e quelle di benemerenzza.

**Valori rilevati:** la spesa è rilevata in termini di somma delle rate effettivamente erogate al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

**C) Eurostat – Pension Expenditure**

**Prestazioni incluse nell’aggregato**

L’aggregato considerato è in buona parte equivalente a quello della definizione Istat Statistica, con esclusione delle indennità di accompagnamento corrisposte ai soggetti invalidi civili.

**Funzioni *old age* e *survivors*;** (talvolta utilizzato impropriamente come indicatore di spesa pensionistica): Prestazioni incluse nell’aggregato

L’aggregato, spesso considerato nei confronti a livello internazionale, comprende la somma delle erogazioni che Eurostat classifica in termini di funzione *old age* e di funzione *survivors*. La funzione *old age*, oltre alla spesa per pensioni dirette IVS (con esclusione delle pensioni di invalidità con età inferiore all’età pensionabile e di quota dei prepensionamenti classificati nella funzione “Disoccupazione”), include: le erogazioni annuali da parte dei datori di lavoro privato e pubblici in termini di TFR limitatamente alla quota riferibile alla funzione vecchiaia (le quali non sono pensioni ma erogazioni in capitale non necessariamente collegate alla funzione vecchiaia, bensì all’interruzione del rapporto di lavoro<sup>9</sup>), alcune spese per servizi erogati a protezione della funzione vecchiaia, le pensioni integrative corrisposte dai fondi pensione privati. Nella funzione *survivors*, oltre alle pensioni IVS indirette, sono incluse le pensioni di guerra indirette e le rendite infortunistiche indirette.

**Valori rilevati:** la spesa è valutata in termini di somma delle rate (o delle prestazioni) effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

**Funzioni *old age*, *survivors* e *disability*;** (talvolta utilizzato impropriamente come indicatore di spesa pensionistica): Prestazioni incluse nell’aggregato

L’aggregato, spesso considerato nei confronti a livello internazionale, comprende la somma delle erogazioni che Eurostat classifica in termini di funzione *old age*, di funzione *survivors* e di funzione *disability*. La funzione *old age*, oltre alla spesa per pensioni dirette IVS (con esclusione delle pensioni di invalidità con età inferiore all’età pensionabile e di quota dei prepensionamenti classificati nella funzione “Disoccupazione”, come precedentemente indicato), include: le erogazioni annuali da parte dei datori di lavoro privato e pubblici in termini di TFR limitatamente alla quota riferibile alla funzione vecchiaia (le quali non sono pensioni ma erogazioni in capitale

---

<sup>8</sup> Tale aggregato è indicato distintamente sia con riferimento al complesso delle Istituzioni sia con riferimento alle sole Istituzioni pubbliche: in questa sede si esamina la seconda accezione.

<sup>9</sup> Nel settore privato, ad esempio, il tempo di permanenza medio in una stessa azienda può essere stimato in circa 7-8 anni. Complessivamente, considerando anche il settore pubblico, il valore in rapporto al PIL risulta pari a circa 1,3 punti percentuali.

non necessariamente collegate alla funzione vecchiaia, bensì all'interruzione del rapporto di lavoro, come in precedenza indicato), alcune spese per servizi erogati a protezione della funzione vecchiaia, le pensioni integrative corrisposte dai fondi pensione privati<sup>10</sup>. Nella funzione *survivors*, oltre alle pensioni IVS indirette, sono incluse le pensioni di guerra indirette e le rendite infortunistiche indirette. La funzione *disability*, oltre alle pensioni IVS di invalidità e inabilità con età inferiore all'età pensionabile, contiene anche prestazioni quali le rendite infortunistiche, le prestazioni per invalidità civile (ivi inclusa la spesa per indennità di accompagnamento).

**Valori rilevati:** la spesa è valutata in termini di somma delle rate (o delle prestazioni) effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo.

**D) La definizione del presente Rapporto è identica a quella utilizzata nei Rapporti redatti fino al 2012** (anni analizzati 2009-2010) dal Nucleo di Valutazione della Spesa Pensionistica (NVSP<sup>11</sup>):

#### **Prestazioni incluse nell'aggregato**

Il *presente rapporto* analizza gli elementi strutturali e finanziari del sistema pensionistico obbligatorio IVS. La definizione di spesa pensionistica include: le pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato, ma non include le pensioni erogate dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni (in particolare Regione Sicilia) ai propri ex-dipendenti. Ingloba, inoltre, le prestazioni erogate in capitale da alcuni fondi speciali presso l'INPS, dall'Enpam e dall'Enasarco.

#### **Valori rilevati**

Il dato di spesa indicato corrisponde alla somma delle rate effettivamente erogate, al netto degli assegni al nucleo familiare, del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. La spesa pensionistica è indicata sia al lordo della quota a carico del bilancio dello Stato (GIAS e apporto dello Stato alla Gestione dei dipendenti statali presso l'ex-INPDAP) che al netto di tale quota.

#### **E) Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)**

##### **Prestazioni incluse nell'aggregato**

Le proiezioni di breve e di medio-lungo periodo del rapporto spesa pensionistica/PIL elaborate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, adottano una definizione di spesa pensionistica che include le pensioni IVS - al netto delle prestazioni in capitale - erogate da Istituzioni pubbliche (comprensiva, quindi, della spesa per pensioni provvisorie erogate al personale militare direttamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Organi Costituzionali e dalle Regioni - in particolare Regione Sicilia - ai propri ex-dipendenti) e le pensioni sociali (assegni sociali dal '95). L'aggiunta di quest'ultima componente si giustifica in quanto trattasi di istituto direttamente connesso con il fenomeno dell'invecchiamento demografico. Lo stesso aggregato è adottato nelle previsioni dei conti della PA pubblicati annualmente nei documenti ufficiali di finanza pubblica, ove viene indicata la scomposizione delle "prestazioni sociali in denaro" in "spesa per pensioni" e "spesa per altre prestazioni sociali in denaro".

---

<sup>10</sup> Anche nelle funzioni *survivors* e *disability* sono inglobate quote di pensioni corrisposte da Istituzioni private.

<sup>11</sup> **Estratto dal Rapporto 1998 del Nucleo di Valutazione della spesa previdenziale:** "I dati raccolti e analizzati si riferiscono al periodo 1989-97 e riguardano l'insieme dei fondi che gestiscono le forme obbligatorie di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti. Si tratta nel complesso di 37 gestioni, appartenenti a 19 enti diversi, alcune delle quali sono sorte durante il periodo in esame (per esempio l'INPDAP), mentre altre (Fondo trasporti dell'INPS e Fondo spedizionieri doganali) sono state soppresse. Non rientrano nel campo del monitoraggio della spesa previdenziale assegnato al Nucleo, e quindi sono escluse dalla rilevazione, *le pensioni indennitarie, assistenziali e di benemerenzia*. In particolare, *sono escluse le pensioni sociali erogate dall'INPS, quelle per non vedenti, non udenti e invalidi civili erogate dal Ministero dell'Interno, quelle per infortunio sul lavoro erogate dall'INAIL, dall'ENPAIA e dall'IPSEMA, e quelle di guerra concesse dal Ministero del Tesoro*".

**Valori rilevati:** l'aggregato di spesa esprime la somma delle rate effettivamente erogate al netto del recupero prestazioni, degli assegni familiari e dei proventi dal divieto di cumulo.

Anni	ISTAT STATISTICA Le prestazioni pensionistiche	Pensioni e rendite - Istituzioni pubbliche - Istat Conti di protezione sociale - Analisi per prestazioni	EUROSTAT			NVSP/Itinerari Previdenziali*		RGS
			EUROSTAT - Pension expenditure	Funzioni <i>old age</i> e <i>survivors</i>	Funzioni <i>old age, survivors</i> e <i>disability</i>	al lordo della quota assistenziale	al netto della quota a carico del bilancio dello stato	
1999	14,1%	13,5%	14,2%	15,0%	16,3%	13,1%	10,9%	13,3%
2000	14,0%	13,2%	13,8%	14,7%	15,9%	12,7%	10,6%	12,9%
2001	13,9%	13,1%	13,7%	14,5%	15,7%	12,7%	10,6%	12,9%
2002	14,0%	13,3%	14,0%	14,6%	16,0%	12,8%	10,7%	13,1%
2003	14,1%	13,4%	14,0%	14,9%	16,3%	12,9%	10,8%	13,2%
2004	14,3%	13,4%	14,0%	14,8%	16,2%	12,9%	10,9%	13,2%
2005	14,4%	13,5%	14,1%	14,9%	16,2%	13,0%	11,0%	13,3%
2006	14,4%	13,4%	14,0%	15,0%	16,3%	13,0%	11,0%	13,3%
2007	14,4%	13,4%	13,9%	14,4%	15,8%	13,0%	11,0%	13,3%
2008	14,7%	13,7%	14,3%	14,9%	16,3%	13,3%	11,3%	13,6%
2009	16,1%	14,8%	15,4%	15,9%	17,5%	14,3%	12,2%	14,7%
2010	16,0%	14,8%	15,4%	16,2%	17,7%	14,4%	12,3%	14,7%
2011	16,1%	14,9%	15,4%	16,1%	17,6%	14,4%	12,4%	14,8%
2012	16,6%	15,4%	16,0%	16,5%	18,2%	15,0%	13,0%	15,3%
2013	16,9%	15,9%	16,5%	16,9%	18,6%	15,4%	13,3%	15,8%
2014	17,0%	15,8%	16,4%	16,7%	18,4%	15,3%	13,3%	15,8%
2015	16,9%	15,7%	16,4%	16,8%	18,4%	15,3%	13,2%	15,6%
2016	16,7%	15,4%	16,0%	16,4%	18,0%	15,0%	12,9%	15,4%
2017	16,5%	15,2%	15,8%	16,3%	17,8%	14,8%	12,7%	15,2%
2018	16,6%	15,2%	15,8%	16,3%	17,9%	14,8%	12,7%	15,2%

Nota: dati aggiornati a marzo 2021. \* I dati dal 2011 al 2018 fanno riferimento al Rapporto su "Il bilancio del sistema previdenziale italiano" che ha ereditato la definizione e la metodica di calcolo utilizzati dal NVSP fino al 2010.

### **Appendice 3: La formula di calcolo con il metodo contributivo**

$$TC_x = \frac{1}{\Delta_x}$$

$$\Delta_x = \frac{\sum_{s=m,f} a_{x,s}^{v(t)} + A_{x,s}^{v(t)}}{2} - k$$

Valore attuale medio della pensione diretta<sup>i</sup>:

$$a_{x,s}^{v(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} \left( \frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t}$$

Valore attuale medio della pensione al superstite:

$$A_{x,s}^{v(t)} = \sum_{t=0}^{w-x} \frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}} q_{x+t,s} \left( \frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-t} \Theta_{x+t,s} \eta \delta_s \sum_{\tau=1}^{w-x-t+\varepsilon_s} \frac{l_{x+t+\tau-\varepsilon_s,s}^{ved}}{l_{x+t+1-\varepsilon_s,s}^{ved}} \left( \frac{1+r}{1+\sigma} \right)^{-\tau}$$

dove:

$TC$  = coefficiente di trasformazione

$\Delta$  = divisore

$S$  = sesso (m=maschi, f=femmine)

$\frac{l_{x+t,s}}{l_{x,s}}$  = probabilità di sopravvivenza fra l'età  $x$  e l'età  $x+t$

$x$  = età di pensionamento

$w$  = età massima

$q_{x+t,s}$  = probabilità di morte fra l'età  $x+t$  e l'età  $x+t+1$

$\Theta_{x+t,s}$  = probabilità di lasciare famiglia di un soggetto di età  $x+t$

$l_{x+t,s}^{ved}$  = probabilità del superstite di essere eliminato per morte o nuove nozze

$k$  = correzione per tener conto delle modalità di erogazione della pensione (1 mese in anticipo, 2 mesi in anticipo, 1 anno in anticipo e così via)

$\varepsilon_s$  = differenza fra l'età del dante causa e quella del coniuge

$\eta$  = aliquota di reversibilità

$\delta_s$  = percentuale di riduzione dell'aliquota di reversibilità per effetto dei requisiti reddituali

$r$  = tasso di rendimento interno

$\sigma$  = percentuale di indicizzazione

$\left( \frac{1+r}{1+\sigma} - 1 \right) =$  tasso di sconto

È interessante notare che per  $r = \sigma$  e  $k = 0.5$ ,  $a_{x,s}^{v(t)} - k$  coincide con la speranza di vita del pensionato all'età di pensionamento. Esso indica, inoltre, il numero di rate annuali di pensioni che verranno riscosse dal pensionato.